

**SITO INTERNET FAIB <http://www.faib.it>  
Per invio posta E-MAIL: [faib@confesercenti.it](mailto:faib@confesercenti.it)**

## **Eni: dopo complessa mediazione, nessun nuovo onere a carico dei gestori**

Positiva schiarita dopo le preoccupanti notizie circolate nella giornata del 4 febbraio u.s. relative al varo della nuova campagna "You&Eni", notizie che avevano dato origine ad una ferma presa di posizione di Faib e Figisc, Associazioni di categoria sottoscrittrici dell'Accordo del 28 luglio 2009, che avevano minacciato una disdetta dello stesso.

Nel corso di un incontro ufficiale, nella stessa giornata del 4, tra una delegazione Eni guidata dal dr. Gioacchino Costa, Direttore retail & marketing di Eni, e dal dr. Roberto Russo, Direttore rete, infatti la Faib e la Figisc hanno esposto le forti preoccupazioni e le riserve vincolanti a proposito del varo della nuova campagna, su cui sarebbe pesata l'incognita di una rivisitazione delle modalità di svolgimento della stessa con forti oneri a carico dei gestori partecipanti. Le due Associazioni hanno richiamato il pieno rispetto dell'Accordo di luglio e la necessità di un confronto costante e preventivo sui temi di interesse e di sviluppo delle poli-tiche aziendali, nello spirito di partecipazione e partnership fin qui condiviso.

Eni, dal suo canto, ha chiarito che non è in vista alcun contributo per i gestori nell'ambito del varo della nuova campagna You&Eni, specificando, tuttavia, che sono allo studio iniziative per contrastare comportamenti non del tutto corretti registrati nella fase di chiusura di You&Agip e che, nell'ottica di una sensibilità nei confronti di nicchie di abuso delle carte promozionali,

l'azienda concerterà opportunamente con le rappresentanze dei Gestori le necessarie misure di contrasto. E' stato altresì chiarito che anche coloro i quali avessero già firmato documenti di adesione alla nuova campagna non saranno tenuti a contribuirvi.

Si consiglia, tuttavia, i Gestori di marchio di far riferimento, prima di sottoscrivere qualsiasi documento arrivi dalle strutture territoriali dell'Azienda, alle rappresentanze di categoria, che, peraltro, nei prossimi giorni si rincontreranno con ENI per definire le modalità di svolgimento della nuova iniziativa YOU&ENI.

Nel corso dell'incontro del 4 u.s., è stato anche fatto il punto sullo stato di attuazione dell'Accordo di luglio, registrando le notevoli difficoltà applicative che ancora sussistono sui diversi fronti della rete e riaggiornando i tavoli di lavoro per la definizione delle tematiche tuttora in discussione.

## **Convocata la Presidenza Nazionale Faib**

La Presidenza Nazionale Faib è convocata GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO a Roma per esaminare le deliberazioni di Giunta e lo stato delle relazioni industriali, per discutere il tema della riorganizzazione di riassetto della rete carburanti in base alle proposte governative, valutare la proposta politica e legislativa della Federazione, per definire il quadro operativo per i tavoli di lavoro ministeriali, oltre a deliberare sugli aspetti organizzativi per il 2010.

## **Sentenza del Consiglio di Stato: è un atto dovuto il rilascio della concessione per rivendita speciale di tabacchi**

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8530, depositata il 21 dicembre 2009, ha affermato che il rilascio della concessione per rivendita speciale di tabacchi in un'area di servizio è, in Puglia, un atto dovuto per l'Amministrazione dei Monopoli, che, dunque, non può rigettare l'istanza in relazione ai limiti previsti dalla specifica programmazione del settore delle rivendite di generi di monopolio.

La decisione ha una rilevanza che travalica il territorio regionale, in quanto il principio affermato dai giudici di secondo grado attiene, prima che all'applicazione della legge regionale pugliese, all'ambito generale di applicazione della recente legge n. 133/08 (quella che, tra l'altro, ha vietato che la legislazione del settore della distribuzione dei carburanti preveda limiti di distanze tra gli impianti).

In sostanza, il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza, ha confermato la decisione del TAR Puglia, che già aveva accolto il ricorso proposto in primo grado da un gestore, ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego della concessione di rivendita speciale di generi di monopolio presso il proprio impianto di distribuzione di carburanti.

Il giudice di primo grado aveva

accolto la domanda ritenendo che il diniego impugnato si ponesse in contrasto con l'art. 83-bis, comma 17, della legge n. 133/08 e con i principi di derivazione comunitaria in materia di libera concorrenza.

In particolare, il TAR, richiamando il contenuto dell'articolo citato, laddove prevede che "l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati (...) al rispetto di vincoli (...) che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi", ha affermato, sul presupposto che nell'ambito dei servizi integrativi offerti alla clientela rientri anche la vendita di generi di monopolio, che "lo speciale regime di deroga prevale sulla disciplina vigente per il rilascio delle concessioni di rivendita speciali".

L'Amministrazione appellante (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) aveva confermato, in appello, la propria posizione di difesa, secondo cui le concessioni di rivendita speciali di generi di monopolio non sarebbero annoverabili tra le attività commerciali liberalizzate dalla norma richiamata, continuando ad essere disciplinate dalla legge n. 1293/57, ed in particolare dall'art. 22, il quale dispone che dette rivendite sono istituite "per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio di un patentino", nonché dall'art. 53 del DPR n. 1074/58, che reca le disposizioni regolamentari attuative.

Il Consiglio di Stato ha invece confermato la decisione del TAR, facendo richiamo all'art. 4, secondo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia, n. 23, del 13 dicembre 2004, laddove prevede che tutte le attività non oil, integrative sulle aree di servizio dell'attività principale (quella di rivendita dei carburanti) "sono consentite in deroga alle norme di settore".

Pertanto, ad avviso dei giudici di secondo grado, l'Amministrazione "non poteva limitarsi a sostenere che le rivendite di tabacchi erano escluse dalla disciplina di liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti, perché era ben chiaro che l'intervento della legge n. 133 del 2008 non aveva altro effetto che ribadire una disciplina già in vigore e, richiamando esplicitamente le attività ed i servizi integrativi liberalizzati, veniva a confermare che nelle attività e servizi integrativi era ricompresa anche la vendita di generi di monopolio".

Su tali affermazioni del Consiglio di Stato è lecito, a nostro avviso, nutrire qualche dubbio, almeno per ciò che concerne la spettanza alle Regioni di una potestà legislativa piena nella materia del commercio dei generi di monopolio, che dovrebbe invece essere appannaggio esclusivo dello Stato. Se detta potestà spettasse alle Regioni (e ciò indirettamente pare aver affermato la sentenza - che, per di più, non è ulteriormente impugnabile - quando dà per scontato che una legge regionale possa derogare alla disciplina di settore della distribuzione dei generi di monopolio), l'Amministrazione dei Monopoli non potrebbe permettersi di disporre, con propria disciplina (attualmente inserita nelle circolari che si sono succedute nel tempo), in materia di programmazione delle rivendite di tabacchi.

L'interpretazione che finora sembrava affermarsi con riferimento al più volte richiamato art. 83-bis della legge n. 133 era invece quella secondo cui la normativa del settore dei carburanti non potrebbe, in relazione alle aree di servizio, porre limiti all'avvio di servizi integrativi "diversi ed ulteriori" rispetto a quelli che ordinariamente valgono per le attività soggette a specifica disciplina (ad esempio, i normali limiti

relativi alla programmazione delle attività commerciali, delle edicole o, appunto, delle rivendite di tabacchi).

Ma, pure nel merito, il Collegio ha inteso precisare che, anche in forza delle disposizioni cui l'Amministrazione si è riferita per giustificare il diniego opposto, le conclusioni non avrebbero potuto essere diverse. E, infatti, l'art. 22 della legge 1293/57, per il rilascio delle concessioni per le rivendite speciali, prevede che debbano essere presenti particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare e che manchino le condizioni per istituire una rivendita ordinaria ovvero per il rilascio di un patentino.

Orbene, ad avviso del Consiglio di Stato "è oggettivamente difficile ritenere che tali condizioni non si presentino nel caso della vendita di prodotti di monopolio presso gli impianti e le aree di servizio destinate alla distribuzione dei carburanti, soprattutto in un contesto normativo che privilegia chiaramente l'offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una migliore e razionale distribuzione nella rete di vendita dei carburanti". Né, secondo i giudici di Palazzo Spada, possono valere le disposizioni della circolare n. 4/2001 (che fissano un limite di 1.000 metri di distanza tra rivendite speciali): la circolare, infatti, non può legittimare l'inosservanza del criterio su cui la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi. Fra l'altro, la stessa circolare prevede una possibilità di deroga della distanza da altri impianti, previa acquisizione del parere della Commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali.

### 3

## **Confesercenti: "Grande preoccupazione per stato industria petrolifera. Contrastare l'emergenza occupazionale si può, rilanciando i consumi con un taglio dei prezzi di 5- 6 centesimi"**

Sull'allarme occupazione nelle raffinerie Martino Landi, Presidente Faib-Confesercenti, ha sostenuto che "siamo preoccupati per lo stato dell'industria petrolifera ed i rischi reali di tagli occupazionali. Inutile dire che serve un progetto di ristrutturazione anche perché diversi impianti appaiono ormai vetusti e comunque il futuro del mercato dell'auto proporrà profondi cambiamenti con l'estensione del ricorso al metano, al gpl e l'ingresso in campo delle vetture elettriche. Ma di fronte ad un'emergenza occupazionale che ventila il taglio di 7.500 posti di lavoro occorre pensare a misure più immediate. In primo luogo vanno stimolati i consumi e quindi bisognerebbe agire sulla leva dei prezzi. Siamo convinti che si possano abbassare i prezzi di benzina e gasolio sulla rete a marchio anche di 5-6 centesimi. Un intervento di questo tipo darebbe un po' di ossigeno ad un settore in difficoltà e annullerebbe il cosiddetto stacco Italia rispetto all'Europa ed anzi renderebbe il nostro sistema più virtuoso".

## **Credito e Pmi, dal sistema Confesercenti nasce Italia Confidi**

Confesercenti ha presentato oggi alla stampa ed al mondo del credito la nascita di Italia Confidi, un unico grande soggetto nazionale che, nel panorama associativo delle Pmi, si colloca al vertice dei Confidi che operano sul piano associativo nel

territorio nazionale.

"Le difficoltà che emergono sul piano economico e occupazionale ci dicono che il 2010 sarà un anno difficile soprattutto per le Pmi. Un forte segnale di incoraggiamento a questo mondo a tenere duro ed a guardare avanti, oltre la crisi, viene proprio dalla nascita di Italia Confidi".

Queste le parole di apertura dei lavori del presidente della Confesercenti, Marco Venturi.

"In questa crisi il sistema dei confidi che, in termini generali copre con la propria garanzia circa il 2-3% del totale dell'intero credito accordato dal sistema bancario, è stata una vera e propria ancora di salvezza per tante Pmi che hanno visto i fatturati diminuire, i bilanci peggiorare, i tempi di riscossione allungarsi. Senza dimenticare la crescita del rischio usura sempre più insidiosa".

Sono intervenuti al dibattito anche esponenti di primo piano del mondo bancario come Luigi Abete Presidente BNL-BNP-Paribas, Pierluigi Stefanini Presidente di Unipol Banca, Antonio Marino Vice Direttore Generale di MPS ed altri rappresentanti di Istituti di credito. Ha partecipato ai lavori anche Mario Baldassarri Presidente Commissione Finanze e tesoro del Senato.

## **Diritti annuali 2010 alle Camere di Commercio: in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale**

E' stato pubblicato sabato scorso su GU n. 24, del 30 gennaio 2010, il Decreto del 22 dicembre 2009 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha determinato con efficacia dal 1° gennaio 2010 le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio, ai sensi dell'art. 8 L n. 580/1993 e ss. modificazioni (Riordino CCIAA).

Ricordiamo che, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le

## **FAIB Informa 5**

imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti l'art. 44 della legge n. 99/09 aveva previsto, fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, che il fatturato di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al dm 11 maggio 2001, n. 359, fosse inteso al netto delle accise.

Una corrispondente disposizione - al momento - non è prevista per l'anno in corso, per cui i gestori iscritti alla sezione ordinaria del Registro imprese sarebbero costretti a pagare il diritto annuale 2010 con riferimento ad un fatturato "non depurato" dalle accise.

Su questo punto gli uffici di Faib sono già al lavoro per richiedere un nuovo intervento - riparatore, come per l'anno scorso - del Ministero.

Ricordiamo che, in relazione al pagamento per il 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare del 14 luglio 2009, aveva chiarito che le imprese che avessero già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 prima delle modifiche relative alla definizione di fatturato avrebbero potuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compensare le somme versate in eccedenza entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all'anno successivo (2010).

Inoltre, nel caso in cui tali imprese non si avvalsero di tale facoltà, le stesse - chiariva il Ministero - possono, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 dello stesso decreto n. 359/2001, presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Il Ministero, allo stato, non ha ancora chiarito quale sia la documentazione da allegare al fine di comprovare quale sia il fatturato sul quale calcolare l'importo dovuto per il 2009. Per saperne di più presso le Faib Confesercenti provinciali è attivo il servizio assistenza soci.